

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 121

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, AVOLIO, OGNIBENE, SERENI, CERAVOLO SERGIO, ESPOSTO, di MARINO, REICHLIN, CECATI, BARCA, MARRAS, ZURLINI, GESSI NIVES, BO, BONIFAZI, BRUNI, LIZZERO, BARDELLI, DELLO IACOVO, RAUCCI, LATTANZI, D'ALESSIO, MASCHIELLA, COCCIA

Presentata il 1° luglio 1968

Norme e condizioni per la cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Se l'applicazione degli accordi comunitari ha compromesso le prospettive di sviluppo della agricoltura italiana danneggiando gravemente tutte le categorie dei piccoli produttori, specie diretto-coltivatori, particolare situazione di crisi e di disagio essa ha provocato in alcuni dei nostri più importanti settori produttivi, tra essi quello della bieticoltura.

Già ancor prima della regolamentazione comunitaria per assicurare una più incontrollata egemonia economica al monopolio zuccheriero, i passati governi, con provvedimenti assurdi e contraddittori, avevano inferto duri colpi alla nostra bieticoltura.

Nel 1959 il monopolio zuccheriero riuscì ad imporre ai bieticoltori la propria politica di superprofitti rifiutandosi di ritirare le bietole da essi prodotte e costringendoli ad una consegna tardiva con pagamento dilazionato a due anni e gravato da interessi passivi. Il governo dell'epoca, invece di stroncare un così sfacciato ricatto, avallò l'operato del monopolio sanzionandone anche per il futuro il principio ispiratore. Infatti col decreto-legge 26 gennaio 1960 fu imposta ai produttori una drastica riduzione delle superfici coltivate a bietole. Gravissime furono le conseguenze di tale inaudito provvedimento. Dai circa 300 mila ettari coltivati a bietole nel 1959, si scese

ai 247.000 ettari nel 1960, ai 227.000 ettari nel 1961, ai 225.000 nel 1962, ed ai 228 mila nel 1963. Di conseguenza la produzione nazionale di zucchero scese da 13 milioni di quintali nel 1959 agli 8,5 milioni nel 1963. Nello stesso periodo, pur rimanendo inferiore a quello degli altri paesi europei, il consumo di zucchero in Italia aumentava rendendo necessarie massicce e crescenti importazioni, che raggiungevano nel 1963 i 3,9 milioni di quintali per 56 miliardi di lire. Così per quel periodo di tempo l'Italia da paese autosufficiente di zucchero si è tramutato in paese deficitario ed importatore di greggio, per la raffinazione del quale il monopolio zuccheriero ha tratto non indifferenti profitti aggiuntivi.

Ma la assurda politica governativa di quegli anni ha avuto ripercussioni ben più gravi. Essa, contraendo temporaneamente la produzione bieticola, ha bloccato ogni modernizzazione del settore ed ha per esso mantenuto ed aggravato i dislivelli tecnici tra il nostro e gli altri paesi della Comunità Europea.

Cessata l'assurda limitazione governativa la produzione bieticola italiana, dopo il 1965, anche se minorata dalla forzata pausa, ha ripreso la sua ascesa.

Nel 1967 si è avuta una produzione record: 332.000 ettari ci hanno dato 130.500.000 quintali di bietole e 15,1 milioni di quintali di zuc-

chero (401 quintali di bietole e 57 quintali di saccarosio per ettaro, mentre la Francia ha prodotto in media 56 quintali di saccarosio nel periodo 1959-1963 ed è arrivata a 64 quintali nel 1967).

La polarizzazione media nazionale si avvicina al 15 per cento di fronte al 15-17 per cento degli altri paesi europei. Abbiamo prodotto 90 milioni di quintali di polpe, 66 milioni di quintali di foglie e colletti, 6,5 milioni di melasso. Il tutto pari (in unità foraggere) a 15 milioni di quintali di mais.

La nostra bieticoltura in sviluppo è servita ad alleggerire il passivo delle nostre importazioni nel settore.

Si è così anche dimostrato che non vi è alcuna fatalità che preclude alle nostre colture bieticole di raggiungere livelli tecnici e produttivi pari a quelli degli altri Paesi. Per ciò occorre, evidentemente, una politica di iniziale sostegno, di programmazione, di assistenza statale in tutti i campi.

Invece la bieticoltura italiana è da tempo soggiogata al monopolio dell'industria di trasformazione che è stato autorizzato dai governi a concedere praticamente la licenza di coltivazione, e che si è servito evidentemente di tale potere decisionale per incrementare i profitti e favorire la propria concentrazione al punto che oggi due sole società producono più del 50 per cento dello zucchero nazionale.

In tale situazione l'adesione del governo italiano alla regolamentazione comunitaria dello zucchero non solo compromette i livelli di sviluppo raggiunti, ma minaccia di portare al fallimento la gran parte delle aziende bieticole piccole e medie, aggravando con ciò la già difficile posizione della economia agricola nel Paese.

Il Governo italiano ha accettato che al nostro Paese fosse di fatto imposta una seria limitazione della produzione bieticola avendo acconsentito che solo per 12.300.000 quintali di zucchero bianco fosse garantito il prezzo pieno transitorio fissato dalla Comunità. E ciò mentre nello scorso anno la produzione ha superato i 15 milioni di quintali. La distribuzione di tale contingente limitato è fatta alle imprese saccarifere in base alla produzione media 1961-62, 1965-66, favorendo così i dinosauri del monopolio. È il monopolio saccarifero poi che distribuisce tali quantitativi tra i produttori di bietole, stabilendo quelli che saranno pagati a prezzo pieno e quelli che verranno pagati a prezzo ridotto, divenendo così arbitro delle coltivazioni e realizzando cospicue contrattazioni sottoprezzo. Né a tutto questo si può ovviare con la distribuzione

compensativa di una irrisoria riserva di manovra del 10 per cento.

Queste assurde posizioni sancisce il decreto ministeriale 26 febbraio 1968, mentre vengono riconfermate tutte le norme vessatorie e truffaldine di pagamento e di consegna imposte dalle imprese saccarifere, le quali vengono premiate perfino con aiuti di adattamento di lire 9 per chilogrammo di zucchero prodotto che si aggiungono alle lire 7 costituite da zucchero non pagato di cui hanno beneficiato per il passato. I bieticoltori per converso dovrebbero vedere decurtato di una lira per chilogrammo di zucchero prodotto il pagamento delle barbabietole consegnate!

A tali inaccettabili pretese di regolamentazione si sono decisamente ed unitariamente opposti i bieticoltori facendo presenti i danni che loro sarebbero derivati. Il governo pertanto ha dovuto rivedere le sue iniziali posizioni intervenendo perché il Comitato interministeriale prezzi adottasse provvedimenti transitori di adattamento. Tali provvedimenti consisterebbero nella creazione di un organismo di compensazione destinato ad erogare contributi suppletivi ai bieticoltori in aggiunta al prezzo comunitario e sussidi di adattamento (lire 9 al chilogrammo) all'industria. Tutto ciò mantenendo il prezzo al consumo dello zucchero 26 lire più alto di quello previsto!

Una simile proposta non assicura alcun serio aiuto per la ristrutturazione agricola, elargisce miliardi al monopolio senza garanzia di investimento, sottrae il controllo di un così delicato intervento, che dovrebbe proporsi obiettivi strutturali, agli organismi della programmazione, mantiene per lo zucchero italiano un superprezzo che impedisce la estensione dei consumi ed un conseguente sviluppo della bieticoltura.

Per questi motivi noi proponiamo alla Camera una organica legge che affronta il problema assillante della certezza di produzione e di equo prezzo per i bieticoltori, che sottrae i bieticoltori stessi all'arbitrio del monopolio fissando per legge le giuste modalità di cessione, di compenso per i trasporti, di ritiro delle polpe; che, eliminando odiose discriminazioni, dà ampie facoltà e poteri alle volontarie e democratiche associazioni dei bieticoltori.

È del tutto evidente che per affrontare radicalmente e definitivamente la ricorrente crisi della nostra bieticoltura occorre smantellare il monopolio degli zuccherieri, divenuto l'ostacolo principale di ogni programmato sviluppo, e diminuire sostanzialmente il prezzo dello zucchero sì da elevarne i bassi consumi

e garantire smercio interno sufficiente ad una più estesa ed intensa produzione.

Proposte in questo senso riguardanti la nazionalizzazione dell'industria saccarifera e la soppressione dell'imposta di fabbricazione sono già in elaborazione e saranno presentate presto al Parlamento dai nostri gruppi. Il descritto scopo della presente legge è più limitato ed immediato.

Con l'articolo 1 si assicura il completo ritiro delle barbabietole da parte dell'industria di trasformazione e si indica l'esigenza di una coltivazione programmata con l'ausilio dei necessari organi regionali (per il momento Comitati regionali per la programmazione economica).

Tenuta ferma la quota di lire 120,20 al chilogrammo spettante all'agricoltura nella formazione del prezzo dello zucchero, con l'articolo 2 si stabilisce in modo obbiettivo il prezzo delle barbabietole riferendosi all'unico parametro certo e razionale, la resa reale in zucchero di ogni partita consegnata. Una tabella, compilata in base ai risultati degli stabilimenti industriali più moderni, ne fornisce gli elementi.

Con l'articolo 3 si sancisce il diritto di piena rappresentanza dei bieticoltori da parte delle associazioni di loro fiducia e per esse si indicano i più essenziali compiti di assistenza e contrattazione.

Con l'articolo 4 si fissano i compensi per i trasporti, elemento che, non solo ha influenza sul realizzo effettivo dei bieticoltori, ma interessa una vasta categoria di lavoratori autonomi dei trasportatori.

Con l'articolo 5 si stabiliscono modalità, tempi, interessi per i pagamenti da parte degli zuccherifici e garanzia di piena disponibilità da parte dei mezzadri, coloni, compartecipanti delle quote di prodotto loro attribuite dalla legge o da più vantaggiose pattuizioni collettive.

Con l'articolo 6 si sancisce e precisa il diritto dei bieticoltori alle polpe di lavorazione disciplinandone le consegne.

Con l'articolo 7 si abrogano norme e pattuizioni passate e future in contrasto con la legge proposta e si scongiura qualsiasi futuro onere indiretto a danno dei bieticoltori.

Con l'articolo 8 infine si definiscono i soggetti della produzione agricola che possono fruire delle norme di legge proposte.

La tabella finale delle rese e dei prezzi rende possibile un'automatica e giusta fissazione dei compensi ai bieticoltori.

Onorevoli Colleghi! Sebbene appaiano estese e dettagliate le norme proposte sono rese, a nostro avviso, indispensabili dalla presenza di un potente monopolio che nelle scorse annate ha reso vano ogni tentativo di diretta contrattazione. Né d'altro canto ad esse si può obbiettare la pretesa che noi saremmo vincolati al rispetto del regolamento comunitario sullo zucchero n. 1009/67 CEE del 18 dicembre 1967. A prescindere dal fatto che già nel suo articolo 45 detto regolamento prevede speciali clausole di salvaguardia transitorie per ogni Stato aderente che si trovi in condizione di grave difficoltà, c'è la decisiva constatazione che, contrariamente a quanto è avvenuto per tutti gli altri regolamenti comunitari, quello sullo zucchero non è stato sinora sottoposto alla discussione del Parlamento per essere tradotto in legge dalla Repubblica italiana, e perciò non può avere, sinora, valore imperativo.

Sarebbe poi pratica tipicamente suicida quella di essere scrupolosi custodi e succubi di regolamenti comunitari che danneggiano seriamente la nostra economia, mentre altri Stati membri, che non sono certo globalmente sacrificati dal trattato, clamorosamente ed unilateralmente, come ha fatto la Francia, denunciano principi basilari del trattato stesso chiudendo le loro frontiere alle importazioni proprio alla vigilia della più completa liberalizzazione degli scambi.

Per i suesposti motivi invitiamo la Camera ad esaminare ed approvare con senso di comprensione ed a tempi necessariamente accelerati la legge da noi proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le imprese saccarifere hanno l'obbligo di ritirare dai produttori agricoli tutti i quantitativi di bietole da questi prodotti nell'annata 1968 e destinati alla trasformazione. I programmi colturali per la produzione di barbabietole da zucchero per l'annata 1968-1969 saranno definiti d'intesa con gli organi della programmazione regionale prima dell'inizio dell'annata agraria.

ART. 2.

Il prezzo minimo di cessione per quintale grado delle barbabietole da zucchero sarà, per ogni singola partita, di lire 80,16 per una polarizzazione fino a gradi 13,20. Qualora la polarizzazione della singola partita risultasse superiore a 13,20, il prezzo minimo per grado polarimetrico sarà uguale a lire 100,20 moltiplicato per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla tabella acclusa alla presente legge.

L'importo dovuto dalle imprese saccarifere ai singoli produttori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente all'applicazione della tabella di cui sopra, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati dai produttori medesimi.

ART. 3.

Ciascun produttore di barbabietole da zucchero ha il diritto di farsi assistere e rappresentare in tutte le operazioni di verifica e di controllo, nonché in ogni altro rapporto con le imprese saccarifere da associazioni di sua fiducia, dallo stesso delegate.

In particolare la percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, come pure il peso, la percentuale di tara e la percentuale di sostanza secca delle polpe, vengono accertati in contraddittorio con i metodi più moderni sulla base di un nuovo regolamento da concordarsi fra le industrie e le associazioni dei bieticoltori.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle dei trasporti dei

campioni di laboratorio da analizzare sono a totale carico delle imprese saccarifere interessate.

ART. 4.

Le imprese saccarifere sono tenute a corrispondere ai produttori, per ogni quintale netto di barbabietole consegnate, i seguenti compensi per spese di trasporto dal centro di coltivazione allo zuccherificio:

a) per le barbabietole consegnate nei silos dello zuccherificio:

lire 72 per il primo chilometro;

lire 4 per ogni chilometro dal secondo al sesto incluso;

lire 3 per ogni chilometro dal settimo al decimo incluso;

lire 2 per ogni chilometro dall'undicesimo al ventesimo incluso;

lire 1,50 per ogni chilometro dal ventunesimo al trentunesimo incluso;

lire 1 per ogni chilometro dal trentunesimo al sessantesimo incluso;

b) gli stessi compensi valgono per le barbabietole consegnate su camion o carro alle stazioni o piazze di raccolta e se effettuati da terzi.

Lo scarico delle barbabietole dai mezzi di trasporto agli stabilimenti è a carico delle società saccarifere.

Nel caso che lo scarico delle barbabietole nei silos, oppure ai posti di ricevimento esterno degli zuccherifici su vagone, barca o camion, venga fatto dai bieticoltori o loro incaricati, lo zuccherificio è tenuto a remunerare il lavoro, sulla base delle tariffe di facchinaggio vigenti nella zona bieticola o nella provincia.

ART. 5.

Nel corso della consegna delle barbabietole, gli stabilimenti corrisponderanno settimanalmente ai bieticoltori presso lo zuccherificio o la banca prescelta da ambedue le parti, un acconto nella misura di lire 75 al quintale-grado polarimetrico per le barbabietole consegnate nella settimana precedente. Dallo stesso saranno dedotte le anticipazioni fatte al bieticoltore.

Gli interessi sulle anticipazioni saranno calcolati nella misura del 6 per cento annuo.

Dal giorno della consegna delle barbabietole al giorno del definitivo pagamento, decorreranno a favore dei coltivatori, gli interessi in ragione del 6 per cento annuo sulla somma dovuta dalle imprese saccarifere. Il saldo delle operazioni relative alla campagna

di consegna deve essere effettuato dagli stabilimenti entro un mese dalla cessazione dei conferimenti, in ogni caso non oltre il 31 dicembre.

Quando si verifichi la consegna di barbabietole indivise da parte dei concedenti, mezzadri, coloni e compartecipanti allo zuccherificio è fatto obbligo di accreditare direttamente ai mezzadri, coloni, compartecipanti gli acconti, anticipazioni, interessi e liquidazioni di cui al presente articolo 5, relativamente alle loro spettanze in base alle quote di prodotto stabilite dalla legge e da contratti più vantaggiosi. Gli stessi mezzadri, coloni, compartecipanti hanno diritto a tutti gli effetti di farsi rappresentare dalla organizzazione di loro fiducia.

ART. 6.

Il produttore di bietole ha diritto, singolarmente o in forma associativa, di ritirare gratuitamente dal posto di consegna delle barbabietole, restando a suo carico le spese di facchinaggio e di trasporto dallo zuccherificio al suddetto posto di consegna, quintali 75 di polpe fresche al 6 per cento di sostanza secca, per ogni 100 quintali in peso netto di barbabietole consegnate. Accordi preventivi possono stabilire il ritiro in tutto o in parte delle spettanze in polpe essiccate nella quantità equivalente in polpe secche tenendo conto della detrazione delle spese che il fabbricante sosterrà per l'essiccazione.

Al produttore che dichiara 15 giorni prima dell'inizio del conferimento di rinunciare al diritto di ritirare le polpe fresche, spetta un compenso di lire 28,50 per quintale netto di barbabietole consegnate.

Agli zuccherifici dotati di impianti speciali per la pressatura delle polpe, anziché polpe fresche nella misura indicata dal primo comma del presente articolo, è consentito consegnare un quantitativo di polpe pressate proporzionalmente inferiore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.

Il produttore ha il diritto di ritirare le polpe fresche ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione delle barbabietole.

Qualora lo zuccherificio si trovasse nella impossibilità di consegnare al produttore, in tutto o in parte, il quantitativo delle polpe fresche spettantegli gratuitamente, la società saccarifera interessata deve:

a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnate valevole per un altro giorno che non

vada oltre la fine della consegna delle barbabietole dello stesso produttore;

b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 per cento delle polpe fresche non ritirate, quantitativo che il produttore è tenuto a prelevare entro 45 giorni dalla fine della lavorazione delle barbabietole;

c) o corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messe a sua disposizione, nella misura di lire 100 al quintale;

d) o consegnargli chilogrammi 120 di polpe secche (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnate.

Le polpe, sia fresche che insilate o essiccate, consegnate dagli zuccherifici ai produttori in misura superiore al quantitativo dovuto a titolo gratuito, debbono intendersi permutate con le barbabietole, per un importo equivalente. A tal uopo il prezzo delle polpe viene determinato, riferito a polpe fresche, in ragione di lire 50 per quintale. Se il quantitativo consegnato in più è stato espressamente richiesto dal produttore, le parti condivideranno il prezzo relativo.

ART. 7.

Sono da considerare nulle tutte le disposizioni, nonché le più sfavorevoli pattuizioni individuali e collettive, in contrasto con le norme della presente legge.

Per l'applicazione delle norme della presente legge non potranno, neppure parzialmente, essere addebitati ai produttori di barbabietole oneri o conguagli di qualsiasi tipo.

ART. 8.

Agli effetti della presente legge sono da considerare produttori di barbabietole i proprietari e gli affittuari conduttori o coltivatori; gli assegnatari; i mezzadri, coloni, com-partecipanti per le quote di prodotti di loro spettanza; le cooperative agricole di qualsiasi tipo.

TABELLA DELLE RESE E DEI PREZZI.

A	B	C	D=B×C	A	B	C	D=B×C
Polariz- zazione	Percen- tuale resa	Spettanza	Prezzo al grado	Polariz- zazione	Percen- tuale resa	Spettanza	Prezzo al grado
13.20	0.8000	100,20	80.1600	15.80	0.8260	100,20	82.7652
13.30	0.8010	100,20	80.2602	15.90	0.8270	100,20	82.8654
13.40	0.8020	100,20	80.3604	16.00	0.8280	100,20	82.9656
13.50	0.8030	100,20	80.4606	16.10	0.8290	100,20	83.0658
13.60	0.8040	100,20	80.5608	16.20	0.8300	100,20	83.1660
13.70	0.8050	100,20	80.6610	16.30	0.8310	100,20	83.2662
13.80	0.8060	100,20	80.7612	16.40	0.8320	100,20	83.3664
13.90	0.8070	100,20	80.8614	16.50	0.8330	100,20	83.4666
14.00	0.8080	100,20	80.9616	16.60	0.8340	100,20	83.5668
14.10	0.8090	100,20	81.0618	16.70	0.8350	100,20	83.6670
14.20	0.8100	100,20	81.1620	16.80	0.8360	100,20	83.7672
14.30	0.8110	100,20	81.2622	16.90	0.8370	100,20	83.8674
14.40	0.8120	100,20	81.3624	17.00	0.8380	100,20	83.9676
14.50	0.8130	100,20	81.4626	17.10	0.8390	100,20	84.0678
14.60	0.8140	100,20	81.5628	17.20	0.8400	100,20	84.1680
14.70	0.8150	100,20	81.6630	17.30	0.8410	100,20	84.2682
14.80	0.8160	100,20	81.7632	17.40	0.8420	100,20	84.3684
14.90	0.8170	100,20	81.8634	17.50	0.8430	100,20	84.4686
15.00	0.8180	100,20	81.9636	17.60	0.8440	100,20	84.5688
15.10	0.8190	100,20	82.0638	17.70	0.8450	100,20	84.6690
15.20	0.8200	100,20	82.1640	17.80	0.8460	100,20	84.7692
15.30	0.8210	100,20	82.2642	17.90	0.8470	100,20	84.8694
15.40	0.8220	100,20	82.3644	18.00	0.8480	100,20	84.9696
15.50	0.8230	100,20	82.4646	18.10	0.8490	100,20	84.0698
15.60	0.8240	100,20	82.5648	18.20	0.8500	100,20	85.1700
15.70	0.8250	100,20	82.6650				